



Bozza Progetto di Legge

Creazione Registro Unico di Stato Civile Centrale, degli Italiani Emigrati e Discendenti Nati all'estero

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Si crea la figura del Registro Unico di Stato Civile Centrale degli Italiani Emigrati e Discendenti Nati all'Estero, in avanti chiamato "Registro Unico"

a) Il Registro Unico, si trova sotto la diretta competenza del Ministero dell'Interno

b) Tutte le situazioni riferenti al Registro Unico sono alle dirette dipendenze, e Giurisdizione, del Dipartimento Centrale dei Servizi Demografici, del Ministero dell'Interno.

2. Il Ministro dell'Interno, quale organo governativo, disporrà, con l'emanazione di un Decreto Ministeriale, la parte esecutiva del Registro Unico, secondo la normativa, dei registri di Stato Civile, legale vigente, con le modifiche necessarie e propri, nel particolare, per renderlo operativo,

a) Dentro la normativa si dovranno includere tutte le attinenze al personale, nel singolare come nel generale, il quale dovrà essere altamente qualificato, tanto nel tema informatico, come nell'area d'accertamento della validità e idoneità della documentazione estera; verifica di legittimità e di fedele traduzione,

3. La direzione del Registro Unico è carico di un funzionario, di carriera, nominato per il Dipartimento Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno.

a) Gli Incaricati, qualsiasi sia la carica o lavoro disimpegnato, devono compire, per tutti, quando si riferisci al Registro Civile Centrale, gli ordini ed istruzioni del Ministero dell'Interno.

4. Il Ministro dell'Interno, quale organo governativo, disporrà la creazione del Dipartimento "Il Registro Unico", in avanti chiamato Il Dipartimento di Registro Unico"

a) Il Dipartimento di Registro Unico, sarà sotto la competenza del Dipartimento Centrale de Servizi Demografici del Ministero dell'Interno.

5. Il Dipartimento di Registro Unico, eserciterà il controllo e la vigilanza del "Il Registro Unico"

6. Nel "Il Registro Unico", si trascrivono, iscrivono e si formano gli atti italiani, equipollenti, unicamente delle dichiarazioni, e azioni di legge italiana attinenti alle variazioni, resi e accaduti

in terzi Paesi, concernenti allo Status Civile degli italiani emigrati e discendenti nati all'estero, d'accordo, e secondo, a quanto è determinato per il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

7. La recessione, verifica, analisi e accertamento della validità dei documenti di Stato Civile Esteri, per essere trascritti, si basa negli articoli e commi seguenti: articolo 12 comma 7, 11 e 12; Articolo 18; Articolo 21 comma 3 e Articolo 22 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

8. Le iscrizioni registrali saranno oggetto di trattamento d'accordo al **TITOLO III** Delle norme generali relative alla formazione e all'archiviazione degli atti e degli archivi dello stato civile **art. 10, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396**

9. Il Registro Unico, è l'organo continuativo, ed esclusivo, dei registri di Stato Civile Comunali, nella trascrizione, annotazione e formazione degli atti di Stato Civile equipollenti, che corrispondono secondo la legge italiana, per gli italiani emigrati e la sua discendenza nata all'estero.

10. Il Registro Unico, a partire della sua creazione, costituisce la prova dei fatti iscritti, delle variazioni nello Status civile, prodottosi all'estero, degli italiani emigrati e sua discendenza nata all'estero.

11. Le variazioni, già registrati nei comuni competenti, rimarranno lì, la continuazione delle trascrizioni ed iscrizioni, a partire della vigenza, si farà d'accordo al presente D.P.R.

12. Le variazioni, già registrati in terzi comuni, non d'ultima residenza dell'italiano capostipite dante causa, dovranno essere informati, con copia dell'atto di nascita italiano, e con l'inclusione di tutta la documentazione utilizzata per il suo corrispondente registro, la quale sarà trascritta nel Registro Unico; la continuazione delle trascrizioni ed iscrizioni, non attinenti alle persone, che non siano presenti nell'APR di questi terzi comuni, si farà d'accordo al presente D.P.R.

13. Il Registro Unico è l'esclusivo organo competente, in Italia, per ricevere e procedere alla verifica dell'autenticità e validità della documentazione estera di Stato Civile, come per la sua trascrizione, iscrizione e formazione degli atti di Stato Civile Italiani.

14. La normativa per l'iscrizione, trascrizione, rettifica, correzione, modificazione, annullamento, competenza, cambiamenti e trasmissione degli atti di Stato Civile, e il resto delle competenze a esse pertinenti, procederanno come viene indicato, all'emanazione del presente, negli articoli corrispondenti, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e le modifiche che questi potrebbero subire in futuro.

15. Il Registro Unico, che sarà il competente per tutti gli altri atti di stato civile che appartengano all'iscritto, informerà, per un'unica volta, accompagnando con il codice corrispondente, l'inizio della continuità delle trascrizioni nel suo archivio informatico, ai registri di Stato Civile Comunali, d'ultima residenza in Italia, d'ogni cittadino italiano emigrato, dal quale sia richiesto l'aggiornamento della sua scheda di Stato civile, con l'incorporazione di nuove variazioni nel suo Status, e di tutto il nucleo del suo gruppo familiare discendente.

16. Il Comune, trascriverà l'informe ricevuto dal Registro Unico, e annoterà al margine dell'atto di nascita del cittadino emigrato, l'evento continuativo e il codice informatico sotto il quale ha dato inizio alle trascrizioni.

17. Il registro è pubblico per chi abbia interesse in conoscere sue annotazioni, con le eccezioni che prevedono questo o altre leggi.

Se la certificazione non si riferisce a tutto il folio, si farà costare, sotto la responsabilità del Capo del Registro, che nell'omesso non ce nulla che allarghi, restringa o modifichi l'inserito, e se lo avesse se farà necessaria relazione nella certificazione.

18. Nei Libri del Registro Unico, si conteranno i fatti trascrivibili e iscrivibili che appartengano ad italiani emigrati e discendenti nati all'estero, d'accordo alla base delle trascrizioni, iscrizioni e formazione d'atti equipollenti, quando la legge così lo stabilisca, essendo l'unico idoneo, e nessun altro competente, per realizzarli.

TITOLO II

NORMA FINANZIARIA *1

19. Le spese previste per l'attuazione del presente decreto sono valutate in € annue.

*1 per non essere in grado di determinare una tale fattispecie, corrisponde al MIN, fare i calcoli necessari, nelle quali si deve prevedere che con l'emanazione di questa Legge, con le modifiche certamente occorrenti, si deve detrarre dell'incasso consolare, Associazioni e Patronati, il denaro destinato in un totum per questa pratica, passando ad essere una funzione aleatoria circostanziale, già che non sarà più indispensabile il loro intervento, denaro che potrà essere destinato alla messa in opera e funzionamento del Registro Unico, ad una quinta parte dei costi all'estero.